

Regolamento del Servizio per l'integrazione scolastica e sociale a favore degli alunni con disabilità e di continuità assistenziale limitatamente ai minori con disabilità

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'erogazione e la fruizione del servizio ai fini dell'integrazione scolastica-sociale e continuità assistenziale. La continuità assistenziale è limitata ai minori con disabilità. Il presente regolamento non disciplina i progetti socio-educativi finalizzati all'integrazione scolastica e continuità assistenziale scelti direttamente dalle famiglie.

Art. 2 - Finalità del servizio e contenuti delle prestazioni

Sono finalità del servizio: assicurare l'assistenza ed il supporto in ambito scolastico alle persone con disabilità, concorrere a garantire la loro integrazione sociale e il diritto allo studio, in collaborazione con gli organi della scuola. Tutte le prestazioni sono contenute nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) di intervento, definito in collaborazione con gli organismi scolastici interessati, i competenti servizi dell'Azienda ULSS e la famiglia. Il servizio deve essere svolto con lo scopo di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli alla partecipazione degli alunni con disabilità alla vita scolastica, di assicurare loro l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione.

Art. 3 - Destinatari del servizio per l'integrazione scolastica e sociale

Il servizio viene erogato alle persone residenti o domiciliate nel Comune di Venezia che si trovino nelle condizioni stabilite dalla normativa:

- legge 5/02/92 n. 104, in particolare art. 12-13-15;
- decreto ministeriale 09/07/92 "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5/02/92, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- circolare Regione del Veneto 30/10/93 n. 33
- DPR 24/02/94 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap"
- DPCM 23/02/06 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap", ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
- DGR 17/07/07 n. 2248 "Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica" (DPCM 23 febbraio 2006 n. 185).

Art. 4 - Tipologia delle prestazioni del servizio per l'integrazione scolastica e sociale

Le prestazioni, attuative dell'art. 13, comma 3 della legge 5/02/92 n. 104, consistono in :

- assistenza per l'espletamento o l'acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, capacità di deambulazione, ecc..) da intendersi con valenza socio-educativa,
- sostegno nella deambulazione, nel corretto movimento e nel mantenere la postura corretta;
- affiancamento in classe per l'agevolazione dell'inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni sociali ed affettive;
- aiuto nell'attività ricreativa e pratico motoria;
- intervento e supporto ad attività diverse contenute nel PEI;
- interventi di supporto e di stimolo al processo e alle attività inerenti l'apprendimento scolastico;
- accompagnamento alle uscite didattiche comprese le gite per il tempo totale della gita;
- accompagnamento nel tragitto da casa a scuola e viceversa.

Le prestazioni vengono fornite da personale in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario ai sensi della Circolare Regione del Veneto 33/93.

Nell'ambito del servizio espletato l'operatore socio-sanitario dovrà:

- collaborare alla predisposizione del PEI
- partecipare, su richiesta delle scuole e autorizzazione del preposto servizio, agli incontri ritenuti necessari alla programmazione del PEI, e allo svolgimento e verifica degli interventi da attuare apportando il proprio contributo professionale;
- contribuire alla individuazione dei bisogni degli alunni disabili nel contesto scolastico segnalandoli agli insegnanti;
- tenere rapporti, previa autorizzazione familiare, con i servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi, coinvolti nel PEI.

- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sul minore con disabilità e alla sua famiglia.
- partecipare agli incontri di verifica, individuali o di gruppo almeno due volte all'anno, con la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale e relativi uffici competenti.

Art. 5 - Competenze del Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale relativamente alla programmazione e gestione del servizio

Le prestazioni del servizio per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità dovranno essere svolte secondo le direttive e le indicazioni fornite dal preposto Servizio Comunale della Direzione Politiche Sociali.

La progettazione di ciascun intervento, sia dal punto di vista del contenuto che del metodo, riguarda in particolare:

- la quantificazione del monte ore settimanale per ciascun utente sulla base del PEI;
- la quantificazione di massima del monte ore da dedicare alle attività di cui al punto B) art. 3.
- l'organizzazione dell'orario del personale da destinare al servizio di concerto tra ditta appaltatrice, Scuola ed il Servizio Comunale;
- i contenuti e le metodologie del singolo intervento in base alle caratteristiche e alle esigenze del soggetto in carico così come evidenziate nel PEI;
- la previsione e calendarizzazione degli incontri di programmazione, coordinamento e verifica da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico;
- le attività extra scolastiche (ad es. visite didattiche, visite guidate, ecc...)

Il Servizio Comunale predispone inoltre Piani Assistenziali d'Intervento (PAI) finalizzati a garantire la continuità assistenziale anche al di fuori del contesto scolastico centrando così l'intervento sociale anche sui bisogni della famiglia come condizione irrinunciabile per poter predisporre interventi di accoglienza dell'intero nucleo.

Art. 6 - Procedure per l'erogazione del servizio per l'integrazione scolastica e sociale

Il servizio per l'integrazione scolastica viene erogato sulla base del Disciplinare attuativo della DGR n. 2248 del 17/07/07, come recepita dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni afferenti all'Azienda ULSS 12 in data 14/11/07.

La quantificazione del monte ore di cui alle attività previste all'art.4 del presente regolamento avviene nell'ambito e nei limiti del monte ore complessivo disponibile. In tal proposito, il numero di ore previste deve intendersi indicativo e potrà essere soggetto a modifiche, sia in aumento che in diminuzione, in rapporto al numero ed alle necessità dell'utenza ed in funzione delle effettive esigenze dei PEI.

Al momento della presa in carico l'operatore socio-sanitario riceve dalla famiglia, dai servizi territoriali del Comune di Venezia, dai servizi dell'Azienda ULSS 12 e dalla scuola le informazioni relative alla persona con disabilità necessarie alla realizzazione del progetto e non incluse nel PEI.

L'operatore socio-sanitario viene preventivamente presentato alla famiglia e all'alunno con disabilità.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico vengono comunicate per iscritto alla famiglia e alla scuola il numero di ore di accudienza scolastica assegnate ad ogni alunno disabile e il nominativo dell'operatore accudiente, fatte salve alcune deroghe necessarie (come previste dall'ultimo capoverso dell'art. 7).

Art. 7 - Continuità del servizio per l'integrazione scolastica e sociale

Su richiesta della famiglia e verificata la sussistenza delle condizioni (gravità della disabilità, mancanza rete parentale, impegni lavorativi dei genitori, condizioni di salute dei genitori e simili), in caso di assenza per malattia dell'alunno, viene garantita la continuità del servizio presso il domicilio per un numero massimo di 15 ore settimanali per una assenza pari a una settimana di scuola.

È inoltre garantita la continuità del servizio per la frequenza dei Centri Estivi o simili. In alternativa, sulla base delle scelte della famiglia, la continuità del medesimo servizio viene garantita presso il domicilio per un massimo di 15 ore settimanali. Tale servizio viene assicurato durante le vacanze estive per quattro settimane fatto salvo particolari situazioni su relazione motivata del Servizio Sociale competente.

Ulteriore integrazione oraria (ovvero oltre le quindici ore settimanali) può essere acquistata direttamente dalla famiglia alle condizioni definite nel contratto d'appalto dalla Ditta Aggiudicataria.

Art. 8 - Continuità assistenziale

La continuità assistenziale, di cui all'allegato A, può essere garantita presso il domicilio, indipendentemente dalle assenze scolastiche per malattia, qualora il Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale – Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza - la ritenga necessaria.

È compito quindi degli Assistenti Sociali afferenti al Servizio Anziani Disabili e Salute Mentale redigere il Piano Assistenziale d'Intervento (PAI) in accordo con la famiglia e contenente:

- gli obiettivi da raggiungere;
- la tipologia delle prestazioni da erogare;

- la quantità (espressa in numero di ore nelle varie combinazioni possibili, ovvero giornaliere, settimanali, mensili, periodiche, occasionali);
- la durata complessiva dell'intervento;
- tempi e modalità di verifica;

Art. 9 - Diritti e Doveri

La scuola, la famiglia e l'operatore devono mantenere un comportamento collaborativo, nel rispetto delle esigenze della persona con disabilità e della professionalità dell'operatore socio-sanitario. Eventuali inadempienze ed irregolarità potranno essere segnalate da ciascuno dei tre attori al Servizio competente.

La scuola attesta le prestazioni del servizio per l'integrazione scolastica effettuate sottoscrivendo le schede di registrazione degli interventi dell'operatore socio-sanitario.

La famiglia comunica alla Ditta appaltatrice l'assenza del figlio da scuola e la previsione del suo rientro.

In presenza di servizio di accudienza che segua più alunni l'assenza di un alunno titolare di continuità assistenziale non comporta per gli altri alunni l'interruzione del servizio né la modifica delle ore assegnate.

Art. 10 - Disposizione transitoria

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla scadenza del contratto di servizio attualmente corrente o dalla scadenza di eventuale sua proroga. Il competente servizio della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza è autorizzato ad avviare fin da subito i procedimenti relativi all'acquisizione della documentazione e degli atti indispensabili per l'accesso al servizio, alla quantificazione delle prestazioni ed ogni altro adempimento necessario e/o ritenuto utile.

ALLEGATO A - PRESTAZIONI E SERVIZI RELATIVI ALLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ASSISTENZA TUTELARE E CURA DELLA PERSONA	DURATA DELLA PRESTAZIONE	N. OPERATORI
ALZATA (compreso rifacimento letto e cambio biancheria) <ul style="list-style-type: none"> Alzata di elevata complessità assistenziale Alzata di media complessità assistenziale Alzata semplice 		1-2
CURA DELLA PERSONA <ul style="list-style-type: none"> Igiene del busto Igiene intima a letto Igiene intima in bagno Igiene dei capelli/barba a letto Igiene dei capelli/barba in bagno Igiene dei piedi Applicazione protesi tutori Aiuto nell'indossare il busto Vestizione 		1-2
BAGNO/IGIENE COMPLETA <ul style="list-style-type: none"> Igiene completa a letto Bagno complesso in vasca o doccia Bagno semplice 		1-2
RIMESSA A LETTO <ul style="list-style-type: none"> Rimessa a letto di elevata complessità assistenziale Rimessa a letto di media complessità assistenziale Rimessa a letto semplice 		1-2
SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA RELAZIONE		1
CONTROLLI <ul style="list-style-type: none"> Controllo supervisione assunzione farmaci Controllo assunzione pasti 		1
MOBILIZZAZIONE <ul style="list-style-type: none"> Deambulazione assistita all'interno Mobilizzazione semplice a letto Mobilizzazione semplice in carrozzina 		1-2
TOTALE DURATA DELLE PRESTAZIONI:		
SOLLIEVO	Fino ad un max di 30 giorni	Effettuato in Residenza Protetta